Autorità di Regolazione dei Trasporti

ALLEGATO “A” ALLA DELIBERA N. 226/2026

Indicazioni e prescrizioni relative al Prospetto informativo della rete 2028 presentato da La Ferroviaria Italiana S.p.A.

Indice

Premessa **3**
1. Informazioni Generali – Capitolo 1 del PIR **4**
1.1 Valutazioni dell’Autorità **4**
1.2 Indicazioni **4**
1.3 Prescrizioni **4**
2. Caratteristiche dell’infrastruttura – Capitolo 2 del PIR **4**
2.1 Valutazioni dell’Autorità **4**
2.2 Indicazioni **4**
2.3 Prescrizioni **4**
3. Condizioni di accesso all’infrastruttura – Capitolo 3 del PIR **5**
3.1 Valutazioni dell’Autorità **5**
3.2 Indicazioni **5**
3.3 Prescrizioni **5**
4. Allocazione della capacità – Capitolo 4 del PIR **5**
4.1 Valutazioni dell’Autorità **5**
4.2 Indicazioni **5**
4.3 Prescrizioni **5**
5. Servizi e tariffe – Capitolo 5 del PIR **5**
5.1 Valutazioni dell’Autorità **5**
5.2 Indicazioni **6**
Non è prevista alcuna indicazione. **6**
5.3 Prescrizioni **6**
6. Esecuzione del contratto – Capitolo 6 del PIR **6**
6.1 Valutazioni dell’Autorità **6**
6.2 Indicazioni **7**
6.3 Prescrizioni **7**
7. Impianti di servizio - Capitolo 7 del PIR. **7**
7.1 Valutazioni dell’Autorità **7**
7.2 Indicazioni **8**
7.3 Prescrizioni **8**
8. Allegati ed Appendici al PIR. **8**
8.1 Valutazioni dell’Autorità **8**
8.2 Indicazioni **9**
8.3 Prescrizioni **9**

Premessa

Con nota trasmessa all’Autorità di regolazione dei trasporti (nel seguito: Autorità), prot. ART 72404/2026 del 23 settembre 2026, La Ferroviaria Italiana S.p.A. (nel seguito, anche: LFI) ha trasmesso la bozza finale del Prospetto informativo della rete 2028 (nel seguito: PIR 2028), evidenziando che nessuna osservazione è pervenuta dai soggetti interessati entro il termine della fase di consultazione effettuata sulla prima bozza del documento.

Con il presente documento l’Autorità formula le proprie indicazioni e prescrizioni, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del d.lgs. 15 luglio 2015 n. 112 e dell’articolo 37 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, rispetto ai capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, agli allegati e alle appendici a detta bozza finale del PIR 2028.

Per ciascuno di tali capitoli, per gli allegati e per le appendici, il presente documento reca, nell’ordine, con riguardo ad ogni tematica presa in esame:

1. **le pertinenti valutazioni dell’Autorità in esito all’analisi della bozza finale del PIR 2028;**
2. **le conseguenti indicazioni e prescrizioni al Gestore dell’infrastruttura (di seguito: GI).**

Si precisa che il documento finale dovrà essere denominato “**PIR 2028 (Edizione dicembre 2026)**” e pubblicato entro il 12 dicembre 2026, termine dell’entrata in vigore dell’orario di servizio 2026-2027.

Principali abbreviazioni utilizzate nel documento:

AB:	Allocation Body;
Autorità:	Autorità di regolazione dei trasporti;
AQ:	Accordo Quadro;
GI:	Gestore dell’Infrastruttura della rete ferroviaria;
IF:	Impresa Ferroviaria;
PIR:	Prospetto informativo della rete;
PMdA:	Pacchetto Minimo di Accesso;
PMR:	Persone con disabilità e a mobilità ridotta;
RNE:	Rail Net Europe.

1. Informazioni Generali – Capitolo 1 del PIR

1.1 Valutazioni dell'Autorità

Considerati i diversi richiami presenti nel documento, si ritiene opportuno che, nel paragrafo 1.3.1, "*Quadro giuridico*", siano introdotti i rimandi ai seguenti riferimenti normativi:

- Regolamento (UE) 2026/1184 relativo all'uso della capacità di infrastruttura ferroviaria nello spazio ferroviario europeo unico, che modifica la direttiva 2012/34/UE e abroga il regolamento (UE) n. 913/2010;
- delibera dell'Autorità n. 189/2025, recante "*Indicazioni e prescrizioni relative al Prospetto informativo della rete 2027 presentato da La Ferroviaria Italiana S.p.A.*".

Per coerenza formale - anche considerando che alcune delle attività regolamentate dal PIR, come, ad esempio, la presentazione delle richieste per l'allocazione della capacità quadro, hanno scadenza molto anteriore all'indicata scadenza del mese di marzo dell'anno Y-1 - si ritiene necessario che il gestore modifichi l'infografica riportata nel paragrafo 1.5.2, "*Aggiornamenti*", indicando quale entrata in vigore del PIR relativo all'anno Y il secondo sabato di dicembre dell'anno Y-2.

1.2 Indicazioni

1.2.1 Si dà indicazione al Gestore di introdurre nel paragrafo 1.3.1, "*Quadro giuridico*", i rimandi ai seguenti riferimenti normativi:

- **Regolamento (UE) 2026/1184 relativo all'uso della capacità di infrastruttura ferroviaria nello spazio ferroviario europeo unico, che modifica la direttiva 2012/34/UE e abroga il regolamento (UE) n. 913/2010;**
- **delibera dell'Autorità n. 189/2025, recante: "*Indicazioni e prescrizioni relative al Prospetto informativo della rete 2027 presentato da La Ferroviaria Italiana S.p.A.*".**

1.3 Prescrizioni

1.3.1 Si prescrive al Gestore di modificare l'infografica riportata nel paragrafo 1.5.2, "*Aggiornamenti*", indicando quale entrata in vigore del PIR relativo all'anno Y il secondo sabato di dicembre dell'anno Y-2.

2. Caratteristiche dell'infrastruttura – Capitolo 2 del PIR

2.1 Valutazioni dell'Autorità

L'Autorità valuta adeguato il contenuto del capitolo.

2.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

2.3 Prescrizioni

Non è prevista alcuna prescrizione.

3. Condizioni di accesso all’infrastruttura – Capitolo 3 del PIR

3.1 Valutazioni dell’Autorità

L’Autorità valuta adeguato il contenuto del capitolo.

3.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

3.3 Prescrizioni

Non è prevista alcuna prescrizione.

4. Allocazione della capacità – Capitolo 4 del PIR

4.1 Valutazioni dell’Autorità

Con riferimento all’infografica contenuta nel paragrafo 4.6.2 “*Tempistica per le richieste tardive”,* si ritiene opportuno che il gestore corregga la dicitura recante “*Le richieste tracce pervenute dal 9/04/2027 al 31/08/2027 saranno trattate secondo la seguente tempistica*”, sostituendola con “*Le richieste pervenute da 13/04/2027 all’11/12/2027 saranno trattate secondo la seguente tempistica” provvedendo ad adeguare anche i contenuti della citata infografica.*

4.2 Indicazioni

4.2.1 Si dà indicazione al gestore di correggere la dicitura di cui all’infografica contenuta nel paragrafo 4.6.2, “*Tempistica per le richieste tardive*”, recante “*Le richieste tracce pervenute dal 9/04/2027 al 31/08/2027 saranno trattate secondo la seguente tempistica*”, sostituendola con “*Le richieste pervenute da 13/04/2027 all’11/12/2027 saranno trattate secondo la seguente tempistica*”, provvedendo, altresì, ad adeguare anche i contenuti della citata infografica.

4.3 Prescrizioni

Non è prevista alcuna prescrizione.

5. Servizi e tariffe – Capitolo 5 del PIR

5.1 Valutazioni dell’Autorità

Con riferimento al paragrafo 5.2, “*Sistema tariffario*”, si ritiene necessario che il gestore sostituisca il testo presente con il seguente: “*i valori dei canoni per l’accesso all’infrastruttura (PMdA) e delle tariffe per i servizi ad essa connessi (extra-PMdA) sono quelli di cui alla proposta tariffaria presentata dal gestore per il periodo 2027-2031, per la linea in oggetto, quali risultanti dalle determinazioni assunte dall’Autorità in applicazione*

di quanto previsto dalla Misura 52.2, punto 1, lettera i) dell'Allegato A alla delibera n. 95/2023 del 31 maggio 2025.".

Si ritiene altresì necessario che il gestore esponga nel Capitolo 5, "*Servizi e Tariffe*", i valori dei canoni per il PMdA e delle tariffe relative ai servizi extra-PMdA offerti dal gestore medesimo, determinati come sopra precisato.

Con riferimento al contenuto del paragrafo 5.4.4, "*Assistenza alle persone con disabilità e mobilità ridotta (PMR) di cui al regolamento (CE) 2021/782*", si ricorda che nei viaggi che interessano reti interconnesse, più gestori di stazione o più imprese ferroviarie, la PMR non dovrebbe essere tenuta a presentare distinte richieste ai diversi soggetti coinvolti.

Il PIR dovrebbe, infatti, chiarire che è sufficiente un'unica richiesta di assistenza e che la relativa trasmissione e il coordinamento tra GI e gli altri operatori interessati sono assicurati dai soggetti che ricevono la notifica.

Si ritiene, quindi, necessario modificare/integrare il testo del citato paragrafo specificando quanto sopra.

5.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

5.3 Prescrizioni

5.3.1 **Si prescrive al Gestore di sostituire il testo del paragrafo 5.2, "*Sistema tariffario*", con il seguente: "*i valori dei canoni per l'accesso all'infrastruttura (PMdA) e delle tariffe per i servizi ad essa connessi (extra-PMdA) sono quelli di cui alla proposta tariffaria presentata dal gestore per il periodo 2027-2031, per la linea in oggetto, quali risultanti dalle determinazioni assunte dall'Autorità in applicazione di quanto previsto dalla Misura 52.2, punto 1, lettera i) dell'Allegato A alla delibera n. 95/2023 del 31 maggio 2025*".**

5.3.2 **Si prescrive al Gestore di riportare nel Capitolo 5, "*Servizi e tariffe*", i valori dei canoni per il PMdA e delle tariffe relative ai servizi extra-PMdA offerti dal gestore medesimo, in base alle assunzioni a cui si deve riferire ai sensi della precedente prescrizione 5.3.1.**

5.3.3 **Si prescrive al Gestore di precisare nel paragrafo 5.4.4, "*Assistenza alle persone con disabilità e mobilità ridotta (PMR) di cui al regolamento (CE) 2021/782*", che: *"Le modalità di richiesta dell'assistenza sono organizzate nel rispetto del meccanismo di notifica unica di cui all'articolo 24 del Regolamento (UE) 2021/782. La PMR presenta un'unica richiesta di assistenza per il viaggio, anche qualora questo interessi reti interconnesse, stazioni gestite da soggetti diversi o più imprese ferroviarie. Il soggetto che riceve la richiesta ne assicura la trasmissione agli altri soggetti interessati e il necessario coordinamento ai fini dell'erogazione del servizio, senza che l'utente sia tenuto a reiterare la richiesta. Per i servizi di assistenza di competenza del GI sono indicate le modalità e i termini di richiesta, i canali utilizzabili, le modalità di conferma del servizio e, ove il viaggio coinvolga altri gestori di stazione o imprese ferroviarie, le modalità di coordinamento con gli stessi".***

6. Esecuzione del contratto – Capitolo 6 del PIR

6.1 Valutazioni dell'Autorità

Si ritiene necessario che nel paragrafo 6.2.1, "*Obblighi comuni*", il gestore inserisca un riferimento alle disposizioni relative agli obblighi informativi nei confronti dei passeggeri di cui al Regolamento (UE) 2021/782 e alla delibera dell'ART n. 106/2018, per quanto di rispettiva competenza.

Nel paragrafo 6.2.4*, "Informazioni date da LFI prima e durante la circolazione",* si ritiene, quindi, necessario integrare l'elenco degli obblighi del gestore con un ulteriore punto riferito ad ulteriori obblighi informativi nei confronti dei passeggeri, recante: "*8) fornire i dati relativi agli arrivi e partenze, ai ritardi e alle principali coincidenze dei treni alle IF, ai venditori di biglietti, ai tour operator e ai gestori di stazione, in conformità alle previsioni dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/782, nonché alla delibera n. 106/2018.*

I flussi informativi devono comprendere, per quanto pertinenti e di competenza del gestore dell'infrastruttura, i dati necessari a consentire la fornitura delle informazioni previste dall'Allegato II, parte II, del Regolamento (UE) 2021/782 e almeno quelli disponibili relativi agli arrivi e alle partenze, ai ritardi, alle soppressioni, alle variazioni della circolazione e alle principali coincidenze.

Tali flussi devono inoltre comprendere le variazioni e le indisponibilità dell'infrastruttura, degli impianti e delle dotazioni idonee a incidere sull'effettiva accessibilità e fruibilità del viaggio da parte delle persone con disabilità e a mobilità ridotta."

6.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

6.3 Prescrizioni

6.3.1 **Si prescrive al Gestore di inserire nel paragrafo 6.2.1, "*Obblighi comuni*", la specificazione che gli obblighi informativi del GI e delle IF nei confronti dei passeggeri sono conformi alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2021/782 e alla delibera dell'ART n. 106/2018, per quanto di rispettiva competenza.**

6.3.2 **Si prescrive, quindi, al Gestore di integrare l'elenco numerato presente nel paragrafo 6.2.4, "*Informazioni date da LFI prima e durante la circolazione*", con un punto 8), recante:**

"8) fornire i dati relativi agli arrivi e partenze, ai ritardi e alle principali coincidenze dei treni alle IF, ai venditori di biglietti, ai tour operator e ai gestori di stazione, in conformità alle previsioni dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/782, nonché alla delibera n. 106/2018.

I flussi informativi devono comprendere, per quanto pertinenti e di competenza del gestore dell'infrastruttura, i dati necessari a consentire la fornitura delle informazioni previste dall'Allegato II, parte II, del Regolamento (UE) 2021/782 e almeno quelli disponibili relativi agli arrivi e alle partenze, ai ritardi, alle soppressioni, alle variazioni della circolazione e alle principali coincidenze.

Tali flussi devono inoltre comprendere le variazioni e le indisponibilità dell'infrastruttura, degli impianti e delle dotazioni idonee a incidere sull'effettiva accessibilità e fruibilità del viaggio da parte delle persone con disabilità e a mobilità ridotta".

7. Impianti di servizio - Capitolo 7 del PIR.

7.1 Valutazioni dell'Autorità

Si rende necessario che nel capitolo 7, "*Impianti di servizio*", siano riportati i valori delle tariffe per i servizi offerti dal gestore, rimandando, per la descrizione di quelli offerti dal gestore in impianti nei quali lo stesso opera come gestore d'impianto, agli allegati al PIR redatti in conformità ai format definiti da RNE.

7.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

7.3 Prescrizioni

7.3.1 Si prescrive al Gestore di esporre nei pertinenti paragrafi del capitolo 7, "*Impianti di servizio*", i valori delle tariffe applicate nell'orario di servizio 2027-2028 per l'accesso ai servizi offerti dallo stesso gestore, rimandando, per la descrizione di quelli offerti dal gestore in impianti nei quali lo stesso opera come gestore d'impianto, agli allegati al PIR redatti in conformità ai format definiti da RNE.

8. Allegati ed Appendici al PIR.

8.1 Valutazioni dell'Autorità

L'Appendice 1 al PIR definisce un modello di accordo quadro tra LFI e un contraente generico interessato alla richiesta di capacità (IF o altro soggetto opportuno). Lo schema di AQ richiama all'art. 13 i fattori di qualità di cui alla Misura 15 dell'Allegato A alla delibera n. 16/2018 previsti per i servizi di TPL rinviando all'*"Allegato D – Qualità del servizio, valori obiettivo e penali da applicare", per le informazioni di dettaglio*.

La citata Misura 15 riguarda gli aspetti di qualità di competenza del GI e rispetto ai quali lo stesso si impegna a perseguire i target definiti con l'EA.

Al contrario, il citato Allegato D contiene indicatori che paiono invece riconducibili ad obblighi dell'IF nei confronti del GI. Si ritiene, quindi, necessario che il gestore adegui i contenuti del suddetto Allegato D all'Appendice 1 al PIR.

Nell'Appendice 2, "*Contratto tipo di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria*", è riportato nella premessa k) "*che IF dichiara di avere ricevuto copia, di aver preso piena conoscenza e di accettare integralmente -obbligandosi alla relativa osservanza anche in relazione a tutto quanto concerne le condizioni e modalità di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei relativi servizi quanto contenuto nel Prospetto Informativo della Rete (d'ora in poi PIR),* ***aggiornamento dicembre 2016****"* (enfasi aggiunta). Si ritiene opportuno che il gestore adegui l'annualità di cui all'aggiornamento citato in enfasi, specificando l'aggiornamento corretto a cui ci si intendere riferire.

Si ritiene necessario che negli allegati al PIR siano presenti i format descrittivi degli impianti in cui il gestore opera come operatore d'impianto, contenenti le descrizioni degli stessi, i servizi ivi offerti, le modalità di accesso e le condizioni (anche economiche) per la fruizione di detti servizi.

L'Allegato 5, "*Accesso alle PMR*", contiene, per ciascuna stazione e fermata, informazioni relative all'accessibilità delle persone con disabilità motoria, alla presenza e al funzionamento degli ascensori, ai percorsi LOGES e all'applicabilità delle STI PMR. Il paragrafo 7.3.2, "*Stazioni passeggeri, strutture ed edifici ad esse annessi*", richiama inoltre l'efficienza e la funzionalità delle infrastrutture e delle attrezzature dedicate all'accessibilità.

Tali informazioni dovrebbero essere ulteriormente integrate e coordinate, al fine di rappresentare più compiutamente il livello di effettiva accessibilità e fruibilità delle singole stazioni e fermate rispetto alle diverse esigenze delle persone con disabilità e a mobilità ridotta.

In coerenza con i principi espressi dall'articolo 7 del decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222, appare, quindi, necessario precisare, per ciascun impianto, le condizioni di fruibilità in autonomia o mediante assistenza e le eventuali limitazioni riferite alle diverse tipologie di disabilità.

8.2 Indicazioni

8.2.1 **Si dà indicazione al Gestore di adeguare l’aggiornamento citato nella parte finale dell’Appendice 2, *“Contratto tipo di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria*”, verificando nella premessa, lettera k), nella pertinente parte di testo, l’aggiornamento del PIR a cui ci si intende riferire.**

8.3 Prescrizioni

8.3.1 **Si prescrive al Gestore di ridefinire il contenuto dell’Allegato D, assicurandone la coerenza con la Misura 15 dell’Allegato A alla delibera n. 16/2018. In particolare, l’Allegato dovrà individuare, con riferimento ai fattori di qualità ivi richiamati e rientranti nella competenza del GI, i relativi indicatori, i livelli minimi di qualità e il sistema delle penali che il GI si impegna a garantire.**

8.3.2 **Si prescrive al Gestore di includere negli allegati al PIR i format, redatti secondo lo standard definito da RNE, descrittivi degli impianti in cui il gestore opera come operatore d’impianto, contenenti le descrizioni degli stessi, i servizi ivi offerti, le modalità di accesso e le condizioni (anche economiche) per la fruizione di detti servizi.**

8.3.3 **Si prescrive al Gestore di indicare, nell’allegato 5, “*Accesso alle PMR*”, le caratteristiche dell’impianto rilevanti ai fini dell’effettiva accessibilità alle persone con disabilità e a mobilità ridotta, indicando almeno: (i) la conformità alle STI PMR; (ii) la possibilità di fruizione dell’impianto in autonomia o l’eventuale necessità di assistenza; (iii) le condizioni e le eventuali limitazioni di accessibilità con riferimento alle diverse esigenze delle persone con disabilità motoria, visiva, uditiva e intellettiva/cognitiva, nonché delle altre persone a mobilità ridotta; (iv) le dotazioni dell’impianto rilevanti ai fini dell’accessibilità, compresi i sistemi di informazione sonora e visiva.**